


Focus Team Corporate
Compliance & Investigations



Team Leader

Alessandro De Nicola
alessandro.denicola@belex.com
Tel. +39-02-771131

Focus Team Public International
Law & Economic Diplomacy



Team Leader

Angelino Alfano
angelino.alfano@belex.com
Tel. +39-02-771131

Il 18° “pacchetto” di sanzioni UE nei confronti della Russia

1. Introduzione

Il 18 luglio 2025, l'Unione europea (“UE”) ha introdotto nuove misure restrittive nei confronti della Russia, adottando un ulteriore “pacchetto” di sanzioni, il diciottesimo dall'*escalation* nel conflitto russo-ucraino di inizio 2022.

Le misure adottate rappresentano un inasprimento del regime sanzionatorio già esistente e sono confluite nei seguenti regolamenti:

- i. Regolamento (UE) 2025/1472 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il Regolamento (UE) 765/2006 (“**Regolamento 765**”), concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina;
- ii. Regolamento (UE) 2025/1494 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il Regolamento (UE) 833/2014 (“**Regolamento 833**”), concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;
- iii. Regolamento di esecuzione (PESC) 2025/1469 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che attua l'articolo 8 *bis*, paragrafo 1, del Regolamento 765, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina;
- iv. Regolamento di esecuzione (PESC) 2025/1476 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che attua il Regolamento (UE) 269/2014 (“**Regolamento 269**”) concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

2. I contenuti principali del 18° pacchetto

Il nuovo pacchetto include, tra le altre, le seguenti misure:



Autori

[Vincenzo Dell'Osso](#)
vincenzo.delosso@belex.com
Tel. +39-02-771131

[Riccardo Caselle](#)
riccardo.caselle@belex.com
Tel. +39-02-771131

[Elettra Gaspari](#)
elettra.gaspari@belex.com
Tel. +39-02-771131

[Elena Carrara](#)
elena.carrara@belex.com
Tel. +39-02-771131

[Eleonora Zelano](#)
eleonora.zelano@belex.com
Tel. +39-02-771131

- **estensione delle misure soggettive di congelamento dei beni e di divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche**, di cui al Regolamento 269, mediante l'inclusione di ulteriori 14 persone fisiche e 41 entità responsabili di azioni che minacciano e compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (Allegato I del Regolamento 269). Fra queste, figurano anche entità e individui non russi¹;
- **altre misure di carattere soggettivo**, che vietano di effettuare, anche indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti al di fuori della Russia, che utilizzano l'SPFS della Banca centrale di Russia o equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca centrale di Russia o dallo Stato russo, elencati nell'Allegato XLIV del Regolamento 833;
- **estensione dei divieti di esportazione**, di cui al Regolamento 833, nei confronti di ulteriori 26 entità in relazione a beni e tecnologie a duplice uso, comprese quelle che potrebbero contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia (Allegato IV del Regolamento 833). L'elenco comprende anche entità non russe²;
- **introduzione di una clausola *catch all* per i beni quasi duali**, per cui è ora richiesta un'autorizzazione all'esportazione verso Paesi terzi diversi dalla Russia qualora l'esportatore sia stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro di residenza o stabilimento che tali beni o tecnologie sono destinati, anche solo in parte, alla Russia o a un uso in Russia (Allegato VII del Regolamento 833)³;
- **introduzione di nuove eccezioni al divieto di effettuare operazioni** con le entità elencate nell'Allegato XIX. In particolare, il nuovo paragrafo 2 *septies* dell'articolo 5 *bis bis* del Regolamento 833 stabilisce che tale divieto non si applica alle entità stabilite nell'UE che operano per conto o sotto il controllo di entità designate (o da queste possedute), a condizione che (i) le autorità competenti abbiano sottoposto tali entità a un regime fiduciario pubblico o ad altra misura pubblica equivalente di salvaguardia, oppure (ii) una misura analoga sia espressamente autorizzata dalle autorità competenti al fine di garantirne la continuità operativa e assicurarne la conformità alle misure restrittive applicabili;
- **estensione del divieto di effettuare operazioni** con persone giuridiche, entità e organismi extra-UE che siano istituti finanziari e di credito nonché fornitori di servizi di *cripto-asset* di Paesi terzi che,

¹ Per ulteriori dettagli, si rimanda al paragrafo 3.

² Per ulteriori dettagli, si rimanda al paragrafo 3.

³ Per ulteriori dettagli, si rimanda al paragrafo 4.

attraverso le loro azioni, eludono le sanzioni UE o sostengono la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, mediante la modifica dei criteri per la designazione nella relativa lista di cui all' Allegato XLV, nonché con l'inclusione dei primi due soggetti (due banche cinesi) nella stessa;

- **introduzione del divieto di effettuare qualsiasi transazione** con il Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (“RDIF”), i suoi sotto-fondi e le sue partecipate nonché con le entità che forniscono servizi di investimento o altri servizi finanziari al RDIF stesso, di cui all'Allegato XLIX (in cui sono state inserite 5 entità russe)⁴. Sono state previste deroghe autorizzative per l'acquisto di prodotti farmaceutici e per operazioni strettamente funzionali al disinvestimento o alla cessazione di attività commerciali in Russia, che dovranno essere autorizzate entro il 31 dicembre 2026;
- **introduzione del divieto di effettuare operazioni di messaggistica finanziaria**, ampliando il previgente divieto di prestare i relativi servizi, per entità incluse nell'Allegato XIV del Regolamento 833 o da esse detenute per oltre il 50%. Sono stati altresì inclusi nel predetto Allegato ulteriori 22 istituti bancari russi⁵. Inoltre, sono state inserite alcune eccezioni a tale divieto, fra cui figura quella relativa alle operazioni effettuate da cittadini dell'UE che sono residenti in Russia e che lo sono stati prima del 24 febbraio 2022⁶;
- **estensione del divieto di transito** attraverso il territorio russo per coprire beni economicamente critici utilizzati nei settori delle costruzioni e dei trasporti (Allegato XXXVII del Regolamento 833);
- **estensione del divieto di importazione**⁷ di prodotti petroliferi raffinati ottenuti da greggio russo e provenienti da Paesi terzi, con l'eccezione di Canada, Norvegia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti;
- **riduzione del tetto massimo** di prezzo per il petrolio greggio⁸ (Allegato XXVIII del Regolamento 833);
- **estensione del divieto di accesso ai porti** per navi appartenenti alla “flotta ombra” russa (Allegato XLII del Regolamento 833), fatte salve alcune eccezioni (Allegati XLVII A e B del Regolamento 833/2014)⁹;
- **introduzione del divieto di effettuare operazioni** con i gasdotti

⁴ Articolo 5 *bis octies* del Regolamento 833.

⁵ Il divieto è stato inserito tramite la modifica dell'articolo 5 *nonies* del Regolamento 833.

⁶ Sono inoltre previste deroghe specifiche, come nel caso delle transazioni che coinvolgono la Bank Zenit, qualora siano necessarie per il pagamento di beni classificati sotto il codice NC 3402 90, oppure per l'esecuzione di contratti stipulati prima del 1 gennaio 2025, che potranno proseguire fino al 1 gennaio 2028 o fino alla loro naturale scadenza, se antecedente.

⁷ Il divieto è stato inserito tramite l'inclusione dell'articolo 3 *quaterdecies bis* del Regolamento 833.

⁸ Per ulteriori dettagli, si rimanda al paragrafo 5.

⁹ Per ulteriori dettagli, si rimanda al paragrafo 5.

Nord Stream 1 e 2¹⁰;

- **inasprimento delle misure relative all'export di attrezzature militari**, le quali ora vietano non solo la fornitura, anche indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti, ma anche la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, anche indiretta, dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;
- **estensione del divieto** di vendita, fornitura, trasferimento ed esportazione, di cui all'articolo 5 *quindecies* del Regolamento 833, di *software* di gestione e *software* destinati a specifici usi nel settore bancario e finanziario (Allegato XXXIX del Regolamento 833);
- **estensione dell'elenco** dei beni in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe, di cui all'Allegato XXIII del Regolamento 833 (con l'inclusione, solo per citarne alcuni, di alcune tipologie di minerali, oli, fluoro, cloro, zolfo, composti chimici, pigmenti, polimeri, materie plastiche, guarnizioni, macchinari) la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, anche indiretta, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia, è vietata. In relazione a tale divieto, sono state, inoltre, introdotte nuove eccezioni¹¹ e deroghe¹²;
- **introduzione di nuove misure** a tutela degli Stati membri contro procedimenti arbitrari illegittimi avviati nell'ambito di Trattati bilaterali di investimento ("BIT") da parte di società e individui russi, inclusi oligarchi e loro prestanome. Tali misure comprendono: (i) una disposizione per il recupero dei danni da parte degli Stati membri; (ii) una clausola di non riconoscimento a livello UE di tali procedimenti arbitrari; e (iii) l'obbligo per gli Stati membri di intervenire nei

¹⁰ Articolo 5 *bis septies* del Regolamento 833.

¹¹ In particolare, alla luce dell'introduzione di una clausola di salvaguardia (c.d. "*grandfathering*"), il divieto non si applica: (i) fino al 21 ottobre 2025 all'esecuzione di contratti, che hanno ad oggetto i beni che rientrano nei codici NC elencati nell'Allegato XXIII *sexies*, conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione degli stessi; e (ii) fino al 21 gennaio 2026 all'esecuzione di contratti, che hanno ad oggetto i beni che rientrano nei codici NC elencati nell'Allegato XXIII *septies*, conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione degli stessi.

¹² L'autorizzazione in deroga di cui all'art. 3 *duodecies* può essere richiesta, ai sensi del novellato par. 5 *bis*, anche per i beni: (i) di cui ai codici NC 7615 10, 8414 60 e 8422 30; e (ii) che rientrano nel codice NC 3916 20 se strettamente necessari per la vendita di pavimenti in PVC.

Ai sensi dei novelli parr. 5 *nonies* e 5 *decies*, l'autorizzazione in deroga può essere richiesta, rispettivamente: (i) per i beni di cui al codice NC 8422 30 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che siano necessari per l'imballaggio di alimenti, bevande e prodotti farmaceutici; (ii) per i beni di cui al codice NC 3402 90 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che siano necessari per l'esecuzione dei contratti conclusi prima del 1 gennaio 2025 fino al 1 gennaio 2028, o fino alla loro data di scadenza, se precedente.

procedimenti BIT.

3. Misure restrittive soggettive nei confronti di soggetti non russi in ottica antielusiva

Anche con il “diciottesimo pacchetto” sanzionatorio, l’UE conferma il crescente ricorso a misure restrittive mirate nei confronti di persone fisiche e giuridiche non russe, principalmente per contrastare pratiche elusive. In particolare, le nuove misure hanno colpito individui ed entità coinvolti nella cosiddetta “flotta ombra”, un cittadino azero attivo nel commercio internazionale di petrolio russo, nonché diverse entità con sede in Azerbaigian, Cina, Emirati Arabi Uniti, Hong Kong, India, Isole Mauritius e Singapore. Tali soggetti sono stati sanzionati per aver fornito supporto al complesso militare-industriale russo, in particolare nel settore energetico e nella logistica marittima, utilizzata per eludere le misure restrittive.

Contestualmente, è stato ampliato l’elenco delle entità soggette ai divieti di esportazione previsti dal Regolamento 833, con l’aggiunta di nuove persone giuridiche coinvolte nella fornitura di beni e tecnologie a duplice uso, comprese quelle in grado di contribuire all’avanzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia, fra cui figurano entità con sede in Cina, Hong Kong e Turchia.

4. Clausola *catch all* per i beni quasi duali

Tra le novità più significative introdotte dal “diciottesimo pacchetto”, vi è l’introduzione di una clausola *catch all* relativa ai beni “quasi duali” di cui all’Allegato VII del Regolamento 833. I beni quasi duali sono quei beni e tecnologie, non formalmente duali, anche non originari dell’UE, che, per specifiche caratteristiche, possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia e, in particolare, possono essere impiegati tanto in ambiti civili quanto in contesti strategici o militari.

Con la nuova disposizione inserita al paragrafo 1 *bis bis* dell’articolo 2 *bis* del Regolamento 833, l’esportazione di tali beni verso Paesi terzi, diversi dalla Russia, richiede un’autorizzazione preventiva qualora l’esportatore venga informato dalle autorità competenti che i beni in questione potrebbero essere destinati – anche solo parzialmente – alla Russia o a un uso in Russia. L’autorizzazione verrà rilasciata secondo le procedure previste dall’articolo 4 del Regolamento (UE) 2021/821. Inoltre, l’Allegato VII del Regolamento 833, che elenca i prodotti quasi duali, è stato modificato per includervi (i) “Costituenti chimici per propellenti” e (ii) “Macchine utensili, apparecchiature di fabbricazione additiva e prodotti correlati”.

La clausola rafforza significativamente l’architettura preventiva del sistema sanzionatorio europeo, estendendone l’efficacia al fine di ostacolare i fenomeni di triangolazione e reindirizzamento attraverso Paesi terzi.

5. Settore energetico¹³

Il legislatore unionale è intervenuto anche in relazione al settore energetico, con una serie di misure volte a limitare drasticamente le entrate della Russia derivanti dalla vendita di combustibili fossili, che rappresenta ancora oggi una delle principali fonti di finanziamento della guerra di aggressione contro l'Ucraina.

È stato così ridotto il tetto massimo di prezzo per il petrolio greggio russo (c.d. *price cap*), che passa da 60 a 47,6 dollari al barile (Allegato XXVIII del Regolamento 833), in linea con gli attuali prezzi di mercato. Contestualmente, è stato introdotto un meccanismo automatico e dinamico per l'aggiornamento del *price cap*, con l'obiettivo di mantenere l'efficacia del sistema nel tempo.

Inoltre, ad ogni modifica del tetto dei prezzi – introdotta con regolamenti di esecuzione della Commissione europea (la “**Commissione**”) che modifichino l'allegato XXVIII –, il divieto di fornire, anche indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria relativi al commercio, all'intermediazione e al trasporto verso Paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'Allegato XXV, originari della, o esportati dalla, Russia non si applica per un periodo di 90 giorni a condizione che: a) tali servizi e finanziamenti siano basati su un contratto concluso anteriormente alla data di entrata in vigore di un regolamento di esecuzione della Commissione che modifichi l'Allegato XXVIII; e b) il prezzo di acquisto al barile non superi il prezzo fissato nell'Allegato XXVIII che era applicabile alla data della conclusione di tale contratto. Nello specifico, il novello paragrafo 11 dell'articolo 3 *quindicies* del Regolamento 833 prevede che la Commissione monitori i prezzi del petrolio greggio russo sulla base delle valutazioni dei prezzi fornite dalle agenzie di rilevazione autorizzate. Sulla base di tali dati, la Commissione calcola il prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo su un periodo di 22 settimane a decorrere dal 15 luglio 2025 e successivamente per un periodo equivalente di 22 settimane ogni sei mesi¹⁴.

La Commissione pubblica, altresì, un avviso relativo a tale prezzo medio di mercato, che si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo al mese di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della Commissione, e modifica l'Allegato XXVIII il 15 gennaio 2026 e successivamente

¹³ Per indicazioni più specifiche circa gli impatti sul settore *shipping, transport & logistics* dei contenuti del diciottesimo pacchetto di sanzioni europee contro la Russia, si rimanda alla *newsletter* pubblicata da parte del nostro *Focus Team Shipping*.

¹⁴ Al fine di ridurre i proventi della Russia generati dal petrolio, il tetto sui prezzi viene fissato al prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo meno il 15%. Se, tuttavia, il nuovo prezzo calcolato varia del 5% o meno rispetto al tetto sui prezzi applicabile, il tetto sui prezzi non viene modificato.

ogni sei mesi. Infine, a partire dal 15 aprile 2026 verrà attivato un meccanismo di revisione¹⁵, che poi verrà effettuato con cadenza semestrale.

In aggiunta, il legislatore unionale ha stabilito che, a partire dal 1 luglio 2025, cessi di applicarsi l'esenzione per le importazioni di petrolio dalla Russia alla Repubblica Ceca.

Un altro elemento centrale del pacchetto riguarda il rafforzamento delle sanzioni contro la cosiddetta "flotta ombra", ovvero quella rete opaca di petroliere, armatori e intermediari che consente alla Russia di esportare il proprio greggio aggirando il *price cap*.

L'UE ha disposto il divieto di accesso ai porti europei per ulteriori 105 navi, portando il numero totale delle imbarcazioni sanzionate a 444 unità, con l'obiettivo di limitare e ridurre le entrate della Russia derivanti dal settore energetico, con contestuale modifica delle voci riferite a 7 navi e soppressione di altre 3. Oltre al blocco portuale, le navi coinvolte saranno soggette anche a un divieto esteso di fornitura di servizi marittimi, compresi assistenza tecnica, intermediazione, assicurazioni e altri servizi logistici.

È stata, altresì, introdotta un'eccezione al divieto di effettuare operazioni con i porti, elencati nell'Allegato XLVII A del Regolamento 833/2014, per cui il medesimo non si applica alle operazioni di acquisto, importazione o trasferimento di carbone classificato con il codice NC 2701, a condizione che il carbone sia di origine extra-russa e venga semplicemente caricato, esportato o transitato attraverso la Russia e che né la sua origine né il suo proprietario siano russi. Inoltre, il divieto di operare con gli aeroporti, elencati nell'Allegato XLVII B, non si applica alle attività connesse alla creazione, gestione, manutenzione, fornitura, ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle infrastrutture nucleari civili, nonché alla prosecuzione della progettazione, costruzione e attivazione necessarie al completamento degli impianti nucleari a uso civile.

Da ultimo, è stato stabilito il divieto di effettuare operazioni con i gasdotti Nord Stream 1 e 2, per quanto riguarda il loro completamento, esercizio, manutenzione o uso, incluso il divieto di fornitura di beni o servizi.

6. Bielorussia

L'UE ha anche ampliato le misure restrittive nei confronti della Bielorussia, già emendate con il c.d. "sedicesimo pacchetto" di sanzioni, introdotto il 24 febbraio 2025.

¹⁵ Il Regolamento 833 prevede che entro il 15 aprile 2026, e successivamente ogni sei mesi, la Commissione valuti il funzionamento di tale meccanismo, tenendo conto dell'efficacia della misura in termini di risultati attesi, della sua attuazione, di adesione a livello internazionale e di allineamento informale al meccanismo del tetto sui prezzi e del suo potenziale impatto sull'Unione e sugli Stati membri.

In particolare, le misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia includono, tra le altre:

- **estensione delle misure soggettive di congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche** mediante l'inclusione di ulteriori 8 persone giuridiche bielorusse, considerate responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, o le cui attività costituiscono una grave minaccia per la democrazia o lo stato di diritto in Bielorussia;
- **altre misure di carattere soggettivo**, che vietano di effettuare, anche indirettamente, operazioni con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'Allegato XV al Regolamento 765 o con persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà sono, direttamente o indirettamente, detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'Allegato XV al Regolamento 765¹⁶;
- **misure relative all'import**, con cui viene esteso il divieto di acquistare, importare o trasferire nell'UE i beni e le tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari¹⁷ dell'UE se sono originari della, o sono esportati dalla, Bielorussia¹⁸;
- **misure relative all'export**, con cui viene esteso il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, anche indirettamente, i beni e le tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari, anche non originari dell'UE, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;
- **altre misure relative all'export**, con le quali viene esteso l'elenco di beni di cui all'Allegato V *bis*, relativo al divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia¹⁹;

¹⁶ Tale divieto non si applica alle operazioni: a) che sono necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'UE e degli Stati membri o dei paesi *partner* in Bielorussia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; o b) da parte di cittadini di uno Stato membro che sono residenti in Bielorussia e che lo sono stati prima del 24 febbraio 2022. Inoltre, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per disinvestire dalla Bielorussia o liquidare attività commerciali in Bielorussia.

¹⁷ Ultima versione pubblicata in GU C, C/2025/1499.

¹⁸ Tale divieto non pregiudica l'importazione, l'acquisto o il trasferimento legati: a) alla fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'UE; o b) all'esecuzione di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

¹⁹ Fatto salvo il divieto di esportazioni indirette, il novellato articolo 1 *septies* ha introdotto la possibilità di richiedere un'autorizzazione per l'esportazione di beni e tecnologie che

- **esenzione dal divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione**, anche indiretta, di alcuni beni in grado di contribuire, in particolare, al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse di cui all'Allegato XVIII del Regolamento 765. L'esenzione include il divieto di prestare, anche indirettamente, assistenza tecnica e finanziaria, servizi di intermediazione o altri servizi nonché il divieto di vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, anche indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali in relazione a tali beni²⁰;
- **misure relative alla prestazione di servizi**, con cui viene esteso il divieto di fornire, direttamente o indirettamente: (i) assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; ii) servizi di intermediazione o altri servizi pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'Allegato III del Regolamento 765, a qualunque persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia; iii) finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o nell'Allegato III del Regolamento 765 o alla prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, quali elencati nell'Allegato V *bis* del Regolamento 765, verso paesi terzi diversi dalla Bielorussia, qualora l'esportatore sia stato informato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o è stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia o a un uso in Bielorussia.

²⁰ In particolare, tali divieti non si applicano: (i) fino al 21 ottobre 2025 all'esecuzione di contratti che hanno ad oggetto la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 3204 11, 3204 12, 3204 13, 3204 14, 3204 15, 3204 16, 3204 17, 3204 18, 3204 19, 3204 20, 3506 10, 3506 91, 3907 10, 3907 21, 3907 30, 3907 50, 3907 61, 3907 69 e 3907 99, conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti e alla vendita, alla fornitura, al trasferimento; (ii) fino al 21 gennaio 2026 all'esecuzione di contratti che hanno ad oggetto la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni che rientrano nel codice 9032 89, conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Inoltre, ai sensi del novellato articolo 1 *ter ter*, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, dopo aver accertato l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche in Bielorussia, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria dei seguenti beni: a) beni che rientrano nel codice NC 8417 20; b) tubi e condotti di rame e accessori per tubi o condotti di rame che rientrano nei codici NC 7411 o 7412 con diametro interno non superiore a 50 mm; c) beni che rientrano nel codice NC 8414 60; d) beni che rientrano nel codice NC 3916 20 se strettamente necessari per la vendita di pavimenti in PVC.

- **misure relative ai provvedimenti giudiziari**, prevedendo il divieto di riconoscimento o esecuzione nell'UE di ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale dell'UE o altre decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative emesse nell'ambito di procedimenti diversi da quelli svolti nell'UE. Inoltre, è vietato il riconoscimento o l'esecuzione, in uno Stato membro dell'UE, di richieste di assistenza durante un'indagine o altro procedimento, pene o altre sanzioni basate sulle ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi e sentenze di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'UE.

Focus Team Corporate Compliance & Investigations

Il Focus Team è una costellazione di competenze in ambito penale, societario, compliance, lavoro e *privacy* a cui si aggiungono le risorse dedicate e la tecnologia di *e-discovery* del nostro team di *beLab*.

Alessandro De Nicola
Legal Risk, Compliance & Investigations

Giuseppe Manzo
Societario

Angelino Alfano
Internazionale, Public Affairs

Vittorio Pomarici
Lavoro

Vincenzo Dell'Osso
Legal Risk, Compliance & Investigations

Giuseppe Rumi
Regolamentare

Valentina Frignati
Legal Risk, Compliance & Investigations

Andrea Savigliano
Regolamentare

Michela Maccarini
beLab

Francesco Sbisà
Penale

Focus Team Public International Law & Economic Diplomacy

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi ambiti di attività con focus su *public international law* ed *economic diplomacy*.

Angelino Alfano
Internazionale, Public Affairs

Ziad Bahaa Eldin
Bancario e Finanziario

Riccardo Bordi
Societario

Michele Saponaro
Societario

Manlio Frigo
Arte e beni culturali

Laurence Shore
Arbitrati Internazionali

Sara Lembo
Antitrust

Stefano Simontacchi
Fiscale

Massimo Merola
Diritto dell'Unione Europea e Antitrust